

Notifica del precetto nel luogo risultante dal certificato della camera di commercio non coincidente con quello anagrafico

Opposizione all'esecuzione – Eccezione di prescrizione del credito - Atto interruttivo – Notifica del precetto nel luogo risultante dal certificato della camera di commercio non coincidente con quello anagrafico - Prevalenza della risultanza anagrafica

In caso di contrasto tra le risultanze delle visure camerali ed il certificato di residenza, hanno prevalenza i dati emergenti dall'anagrafe per cui la prima notifica deve essere effettuata presso la residenza anagrafica e poi successivamente in tutti i luoghi ove il destinatario dell'atto ha la residenza effettiva.

**TRIBUNALE di MANTOVA
Ufficio Esecuzioni**

Il Giudice dell'Esecuzione,

- letti gli atti del procedimento n. 149-1/24 R.G.E. e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 26-9-2024, così provvede:

- rilevato che, con ricorso depositato il 27-7-2024, B. L. ha proposto opposizione ex art. 615 II co. c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare avviata da P. ... s.r.l., sulla base del decreto ingiuntivo n. 1508/12 (emesso dal Tribunale di Mantova il 2/3-8-2012 e notificato il 14-9-2012) in virtù del precetto notificato in data 19-3-2024 con intimazione del pagamento di € 206.681,63 oltre accessori, instando per la sospensione dell'esecuzione;

- rilevato che l'opponente ha dedotto 1) che il credito azionato si sarebbe prescritto posto che l'atto di precetto apparentemente notificato (ex art. 140 c.p.c.) dal creditore precedente nell'anno 2015 non sarebbe valido essendo la notifica avvenuta in un luogo non corrispondente alla propria residenza anagrafica ciò che sarebbe dimostrato dal certificato storico di residenza da cui risulta che egli abitava a ... e non invece a ... , luogo di avvenuta notifica del precetto nel corso del 2015 e indicato come residenza dell'opponente nella visura camerale riguardante la società A. s.n.c. (destinataria anch'essa come l'altro socio B. E. del decreto ingiuntivo n. 1508/12);

- osservato che il creditore precedente ha chiesto il rigetto del ricorso assumendone l'infondatezza;

- considerato che, in caso di contrasto tra le risultanze delle visure camerali ed il certificato di residenza, hanno prevalenza i dati emergenti dall'anagrafe per cui la prima notifica deve essere effettuata presso la residenza anagrafica e poi successivamente in tutti i luoghi ove il destinatario dell'atto ha la residenza effettiva (cfr. Cass. 6-6-2013 n. 14338; Cass. 19-3-2012 n. 4305; v. anche Cass. 22-6-2023 n. 17979, in motivazione, secondo cui il domicilio dichiarato del legale rappresentante di società iscritte nel registro delle imprese che risulti dalle certificazioni camerali non costituisce una elezione di domicilio) rilevandosi che, allo stato, non vi è prova che la residenza effettiva dell'opponente fosse in ...;

- considerato pertanto che sussiste il fumus della fondatezza dell'opposizione;

- ritenuto che le contrastanti risultanze anagrafiche giustificano la compensazione delle spese della presente fase;

p.t.m.

- sospende il processo esecutivo n. 149/24;

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

- assegna a parte opponente termine perentorio di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata nelle forme del procedimento semplificato ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c..

Si comunichi.

Mantova, 27 settembre 2024. Il Giudice dell'Esecuzione dott. Mauro P. Bernardi